

TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il testo unico tributi erariali minori è stato predisposto in attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con il presente decreto legislativo è, quindi, approvato il testo unico tributi erariali minori, attinente ai tributi erariali diversi da quelli la cui disciplina è trasfusa in altri testi unici attuativi della predetta delega.

Il testo unico tributi erariali minori persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni all'adozione degli appositi decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

In tale ottica, le disposizioni vigenti relative ai tributi erariali minori sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

Dal punto di vista della tecnica di redazione il testo unico tributi erariali minori prevede la sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto.

In particolare, sono state trasfuse le disposizioni normative relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali oggetto del presente testo unico nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti. La disciplina dei predetti tributi erariali relativa a profili diversi da quelli appena menzionati (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d'ambito, negli altri testi unici attuativi della delega.

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l'art. 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all'articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all'assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l'adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all'articolo 1) che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato.

D'altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volontà del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente ("....secondo la procedura di cui



all'articolo 1"), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema conchiuso e autosufficiente che a tali fini:

a) prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi [cfr. articolo 21, comma 1, lettere a) b) e c)], per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge n. 400/1988, ad ulteriore riprova della chiara volontà di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;

b) declina le competenze, anche in termini di iniziativa (cfr. art. 1 comma 1), secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17- bis;

c) definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17 bis.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l'intera riforma fiscale. Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, "l'adozione dei suddetti decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l'attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all'articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici".

D'altronde, il testo unico fungerà da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all'interno del nuovo ordinamento di settore. A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l'aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il provvedimento, inoltre, rientra tra i casi di esclusione da AIR ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g) del D.P.C.M. 15/09/2017, n. 169. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione è stata indicata nel Programma normativo del secondo semestre 2024, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del DPCM 169 del 2017.

Il presente testo unico è composto di **100 articoli** suddivisi in **10 Titoli**, ciascuno dedicato a uno specifico tributo.

Il **Titolo I** raccoglie la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

Il **Titolo II** reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti.

Il **Titolo III** concerne l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta sugli aeromobili privati.

Nel **Titolo IV** sono contenute le previsioni normative relative all'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE).

Nel **Titolo V** sono contenute le previsioni normative relative all'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax).

Il **Titolo VI** raccoglie la disciplina in materia di abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI).

Il **Titolo VII** contiene le previsioni normative relative all'imposta sui servizi digitali.

Nel **Titolo VIII** è riportata la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative.



Il **Titolo IX** attiene alla disciplina dei tributi e diritti speciali.

Il **Titolo X** contiene, in ultimo, le disposizioni finali e, in particolare, l'elenco di quelle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel *corpus* della proposta di testo unico.

Al testo unico sono annessi i seguenti cinque allegati:

- allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, composto di due tariffe e di una tabella;
- allegato 2, riguardante la tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti;
- allegato 3, concernente la tabella dell'imposta sulle transazioni finanziarie;
- allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative;
- allegato 5, relativo ai tributi speciali, composto dalle tabelle A, B, C, D, E e F.

Nei predetti allegati, le tabelle e le tariffe annesse agli atti normativi concernenti tributi erariali minori ricondotti nel presente testo unico sono trasposte lasciando invariato il dato testuale delle relative vigenti previsioni, senza operare alcuna attualizzazione, con le uniche eccezioni dell'aggiornamento all'euro degli importi espressi in lire e dell'adeguamento di alcuni richiami normativi ai sopravvenuti mutamenti normativi.

Il **Titolo I** del testo unico, che raccoglie negli **articoli da 1 a 23** la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, è suddiviso in **tre Capi** concernenti:

- **Capo I**, "Disposizioni generali";
- **Capo II**, "Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia";
- **Capo III**, "Disposizioni finali".

In particolare, sono state trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (recante "*Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi*") nonché le previsioni in tema di imposta sulle assicurazioni contenute nelle seguenti disposizioni di altri testi legislativi:

- articolo 21, sesto comma della legge 25 maggio 1970, n. 364;
- articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
- articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
- articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Nell'**articolo 1**, commi da 1 a 4, sono trasfuse, anzitutto, le disposizioni relative all'oggetto dell'imposta sulle assicurazioni contenute nell'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961, a norma del quale "*Nulla è innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449*", non è stato trasfuso in quanto da considerarsi superato in ragione dell'abrogazione del citato d.P.R. n. 449 del 1959 da parte del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (recante "*Codice delle assicurazioni private*").



Nei commi da 5 a 7 sono trasfuse anche le seguenti previsioni riguardanti particolari fattispecie di riduzioni ed esenzioni dall'imposta, atteso che tali aspetti sono oggetto di previsione anche nei precedenti commi 2, 3 e 4:

- articolo 9-quater, comma 1, del d.l. n. 457 del 1997 (comma 5), concernente la riduzione dell'aliquota per le assicurazioni contro i rischi derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia;
- articolo 21, sesto comma della legge n. 364 del 1970 (comma 6), relativo all'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per i contratti di assicurazione a favore dei loro soci stipulati dalle associazioni di categoria. Il riferimento ai consorzi dei produttori agricoli, alle associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 e alle cooperative agricole di primo e di secondo grado, contenuto nella norma trasfusa, è stato aggiornato con il riferimento alle "*organizzazioni collettive di difesa degli imprenditori agricoli costituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*", in ragione delle sopravvenute modifiche e abrogazioni della disciplina extra-fiscale di settore operata dal citato d.lgs. n. 102 del 2004;
- articolo 5, sedicesimo comma, del d.l. n. 953 del 1982 (comma 7), riguardante l'esenzione dall'imposta per le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il precedente riferimento normativo alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante "*Tutela delle cose d'interesse artistico o storico*", è stato aggiornato in quanto abrogato dal citato d.lgs. n. 42 del 2004.

Nell'**articolo 2** sono trasfuse le disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti contenute nell'articolo 1-bis) della legge n. 1216 del 1961 (commi da 1 a 3).

Nei commi da 4 a 8 sono trasfuse anche le previsioni riguardanti le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 68 del 2011 e all'articolo 4, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012.

In particolare, il rinvio alle disposizioni della legge n. 1216 del 1961, contenuto nel comma 4 dell'articolo 17 del d.lgs. n. 68 del 2011, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, è stato inserito nel comma 7 come rinvio alle disposizioni del presente titolo I nonché al testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.

Il comma 8 riproduce i contenuti dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, che, in deroga all'articolo 16 del decreto legislativo n. 68 del 2011, estende l'applicazione delle disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori su tutto il territorio nazionale. Al riguardo si segnala che la Corte costituzionale con sentenza n. 97 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.

L'**articolo 3** accoglie le disposizioni relative alla sostituzione dell'impresa nella coassicurazione contenute nell'articolo 2-bis della legge n. 1216 del 1961.

L'**articolo 4** reca le previsioni in tema di riassicurazioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 1216 del 1961.

Nell'**articolo 5** è trasfuso l'articolo 4 della legge n. 1216 del 1961, concernente la determinazione dell'imposta sulle assicurazioni. Al comma 1, la previsione secondo cui le imposte "*sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio*" è stata aggiornata con la locuzione "*sono dovute proporzionalmente per ogni euro di ciascun pagamento del premio*", mentre al comma 2 è stato espunto il riferimento non più attuale all'imposta generale sull'entrata (IGE).



L'**articolo 6** accoglie le disposizioni relative al rappresentante fiscale contenute nell'articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961. Il rinvio all'articolo 24 della legge n. 1216 del 1961 è stato trasfuso come rinvio al corrispondente articolo del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.

Nell'**articolo 7** è trasfuso l'articolo 5 della legge n. 1216 del 1961, concernente il "Registro delle assicurazioni". Nel comma 1, il riferimento Ministro per l'industria e il commercio è stato aggiornato con quello al Ministro delle imprese e del made in Italy.

L'**articolo 8** accoglie le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 1216 del 1961 in materia di partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati. Nel comma 4, il rinvio all'articolo 24 della medesima legge n. 1216 del 1961 è effettuato al corrispondente articolo del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.

L'**articolo 9** reca le previsioni concernenti l'imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria, contenute nell'articolo 6-bis della legge n. 1216 del 1961.

Nell'**articolo 10** sono trasfuse le disposizioni dell'articolo 7 della legge n. 1216 del 1961 in tema di modalità di tenuta del Registro delle assicurazioni. Nel comma 2, il riferimento Ministro per l'industria e il commercio è stato aggiornato con quello al Ministro delle imprese e del made in Italy.

L'**articolo 11** contiene le previsioni dell'articolo 8 della legge n. 1216 del 1961 relative alla "Conservazione del Registro delle assicurazioni".

All'**articolo 12** sono riportate le disposizioni dell'articolo 9 della legge n. 1216 del 1961 e dell'articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernenti la disciplina della denuncia e dei versamenti ai fini dell'imposta in esame. In ottica meramente compilativa, mantenendo inalterata la portata applicativa delle norme in argomento, sono stati operati alcuni aggiornamenti volti ad attualizzare le disposizioni trasfuse al contesto normativo attuale.

L'**articolo 13** accoglie le previsioni dell'articolo 11 della legge n. 1216 del 1961 in tema di assicurazione stipulata con assicuratori all'estero. Anche in tal caso, in ottica meramente compilativa, mantenendo inalterata la portata applicativa delle norme in argomento, sono stati operati alcuni aggiornamenti volti ad attualizzare le disposizioni trasfuse al contesto normativo attuale.

Nell'**articolo 14** sono state trasfuse le disposizioni dell'articolo 12 della legge n. 1216 del 1961 relative agli obblighi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento.

Nell'**articolo 15** è trasfuso l'articolo 16 della legge n. 1216 del 1961, concernente disposizioni di coordinamento con la disciplina delle imposte di bollo e di registro.

L'**articolo 16** contiene le disposizioni relative alla rivalsa recate dall'articolo 17 della legge n. 1216 del 1961.

Nell'**articolo 17** è trasfuso l'articolo 18 della legge n. 1216 del 1961, concernente gli effetti del pagamento dell'imposta sulle assicurazioni sulle attività dell'Autorità giudiziaria e degli arbitri. Il riferimento alla "sopratassa" contenuto nel primo comma dell'articolo 18 della legge n. 1216 del 1961 è stato attualizzato alla "sanzione". Al comma 2, il riferimento all'Ufficio del registro è stato aggiornato con quello all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 18** reca le previsioni concernenti le sentenze delle autorità giudiziarie e degli arbitri stranieri, contenute nell'articolo 19 della legge n. 1216 del 1961. Il riferimento alla "sopratassa", contenuto nell'articolo 19 della legge n. 1216 del 1961, è stato attualizzato con quello alla "sanzione".

Nell'**articolo 19** sono trasfuse le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 1216 del 1961 in tema di denuncia da parte degli assicuratori. In ottica meramente compilativa, mantenendo inalterata la portata applicativa delle norme in argomento, sono stati operati alcuni aggiornamenti volti ad attualizzare le disposizioni trasfuse al contesto normativo attuale.

L'**articolo 20** accoglie le disposizioni relative alla responsabilità per il pagamento dell'imposta sulle assicurazioni, contenute nell'articolo 21 della legge n. 1216 del 1961. Il riferimento alla "sopratasse



e pene pecuniarie”, contenuto nei commi primo, secondo e terzo dell’articolo 21 della legge n. 1216 del 1961, è stato attualizzato, nei commi 1 e 3, con il riferimento alle “sanzioni”. Nei commi 1 e 2, inoltre, il riferimento alle fattispecie sanzionatorie previste nella legge n. 1216 del 1961 è stato aggiornato facendo riferimento alle sanzioni stabilite dal testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali. Sempre al comma 2, infine, il richiamo alle “*sanzioni previste dall’articolo 114* [“Sanzioni per il collocamento di rischi all’estero e per l’esercizio di attività assicurative in violazione del testo unico”] *del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449*”, contenuto nel secondo comma dell’articolo 21 della citata legge n. 1216 del 1961, è stato aggiornato con il riferimento alle “*sanzioni normativamente previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante ‘Codice delle assicurazioni private’*”, atteso che il d.P.R. n. 449 del 1959 è stato abrogato dal d.lgs. n. 209 del 2005.

L’**articolo 21** contiene le disposizioni relative alla liquidazione delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, recate dall’articolo 22 della legge n. 1216 del 1961. All’alinea del comma 1, la previsione del “*ragguaglio in lire italiane del valore imponibile*” dei contratti stipulati in valuta estera è stata aggiornata con la locuzione “*ragguaglio in euro del valore imponibile*”. Il riferimento all’Ufficio italiano cambi è stato attualizzato, sostituendolo con quello alla Banca d’Italia.

Nell’**articolo 22** è trasfuso l’articolo 23 della legge n. 1216 del 1961, concernente la comunicazione delle infrazioni ai competenti uffici finanziari delle disposizioni che disciplinano l’esercizio delle assicurazioni private, accertate dagli organi del competente Dicastero, per i provvedimenti da adottarsi a norma delle disposizioni fiscali in tema di imposte sulle assicurazioni.

A tale ultimo riguardo, il rinvio ai “*provvedimenti da adottarsi a norma della presente legge*”, contenuto nel comma 1 dell’articolo 23 della medesima legge n. 1216 del 1961, è stato aggiornato con il riferimento ai “*provvedimenti da adottarsi a norma delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi*”. Inoltre, nei commi 1 e 2, il riferimento – contenuto nel citato articolo 23 della legge n. 1216 del 1961 - agli “*organi del Ministero dell’industria e del commercio*” quali, rispettivamente, strutture che comunicano ai competenti uffici finanziari le infrazioni accertate delle disposizioni che disciplinano l’esercizio delle assicurazioni private e strutture destinatarie delle comunicazioni delle infrazioni accertate dagli uffici finanziari, è stato aggiornato con il riferimento agli “*organi competenti ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante ‘Codice delle assicurazioni private’*”.

Si segnala, altresì, che al comma 2, il richiamo al “*testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449*”, contenuto nel secondo comma dell’articolo 23 della legge n. 1216 del 1961, è stato aggiornato con il riferimento al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (recante “*Codice delle assicurazioni private*”), atteso che il citato d.P.R. 449 del 1959 è stato abrogato e sostituito dal nuovo Codice delle assicurazioni private.

L’**articolo 23** accoglie le disposizioni relative agli assicuratori contro rischi incendio della Regione Trentino-Alto Adige contenute nell’articolo 32 della legge n. 1216 del 1961. In particolare, è stato trasfuso il terzo comma del predetto articolo 32 della legge n. 1216 del 1961. Non sono stati invece trasfusi i commi primo e secondo del citato articolo 32 della legge n. 1216 del 1961 atteso che gli stessi hanno esaurito la loro efficacia applicativa.

L’**allegato 1** al presente testo unico, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, è composto di due tariffe e di una tabella.

In particolare, nell’allegato 1 al presente testo unico sono state trasfuse, rispettivamente, come **tabella A** (tariffa generale), **tabella B** (tariffa speciale) e **tabella C**:



- la tariffa allegato A (tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria);
- la tariffa allegato B (tariffa speciale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ridotta);
- la tabella allegato C (tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposta) alla legge n. 1216 del 1961.

Nella penultima colonna della **tariffa generale** e della **tariffa speciale** dell'allegato 1, l'indicazione "*Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale*", è stata aggiornata con la locuzione "*Imposta proporzionale percentuale sul premio comprensiva di ogni addizionale*".

Nell'ultima colonna della **tariffa generale** e della **tariffa speciale**, relativa alla norma per la liquidazione dell'imposta, il riferimento all'articolo 4 della legge n. 1216 del 1961 è stato sostituito con quello all'articolo 5 del presente testo unico.

La **tariffa generale** è stata riportata nella versione che tiene conto della soppressione degli articoli 1 (assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione) e 23 (contratti di rendita vitalizia) operata dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

L'articolo 4 della tariffa generale, relativo alle assicurazioni per la responsabilità civile è stato trasfuso operando l'indicazione dell'aliquota attualmente applicabile (nella misura del 21,25 per cento), come risultante dagli interventi normativi succedutisi nel tempo. Si rappresenta, inoltre, che, sempre in base ai predetti interventi normativi, l'articolo 4 della tariffa generale in esame riguarda le fattispecie di assicurazioni per la responsabilità civile generale, ed è stato conseguentemente attualizzato. Per le assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti si applica, invece, l'articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961, trasfuso nell'articolo 2 del presente testo unico, che prevede invece l'applicazione dell'aliquota del 12,5 per cento.

Sempre in ottica compilativa, l'articolo 19 della tariffa generale - disciplinante le assicurazioni globali dei veicoli a motore con l'applicazione dell'aliquota dal 12,5 per cento - è stato comunque trasfuso nel presente testo unico ancorché tale fattispecie sia attualmente ricompresa nel citato articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961, trasfuso nell'articolo 2 del testo unico.

La fattispecie "assicurazioni assistenza" contenuta infine alla tariffa generale, non risulta avere un suo articolo numerato in quanto l'articolo 353, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 ha previsto testualmente l'inserimento di tale voce, con la relativa aliquota del 10 per cento, senza attribuirle una numerazione. Per ragioni meramente redazionali, in sede di trasfusione nel presente testo unico, a tale previsione è stato attribuito il numero progressivo 24.

Nella **tariffa speciale**, relativa alle assicurazioni soggette a imposta in misura ridotta, all'**articolo 2**, in merito contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili dello Stato, è stato eliminato il richiamo alla normativa extra-fiscale di cui alla legge 7 aprile 1930, n. 456, attesa l'intervenuta abrogazione di tale legge a opera del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla legge 18 dicembre 2009, n. 9.

Nella **tabella C** relativa alle ipotesi di esenzione dall'imposta sulle assicurazioni, all'**articolo 1** (società di mutuo soccorso), il richiamo al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è stato aggiornato con il riferimento al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (recante "Codice delle assicurazioni private"), atteso che il citato d.P.R. 449 del 1959 è stato abrogato e sostituito dal nuovo Codice delle assicurazioni private.

Sempre nella **tabella C** dell'allegato 1, all'**articolo 2** (assicurazioni obbligatorie agli infortuni sul lavoro), si segnala, anzitutto, che il riferimento al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1150, costituisce un'ipotesi di refuso nel testo normativo in quanto il d.lgs.lgt. n. 1150 del 1917 reca



“Erezione in Ente morale” della Confederazione nazionale per gli orfani di guerra” mentre è il decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 che risulta pertinente alla fattispecie in questione, recando “*Concernente provvedimenti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.*”. Ciò posto, atteso che il d.lgs.lgt. n. 1450 del 1917 è stato abrogato dal decreto-legge n. 200 del 2008, si è aggiornato il relativo riferimento normativo con il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (recante “*Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”).

Il **Titolo II** del testo unico, che raccoglie negli **articoli da 24 a 37** la normativa relativa all’imposta sugli intrattenimenti, è suddiviso in **due Capi** concernenti:

- **Capo I**, “Disposizioni generali”;
- **Capo II**, “Riduzioni ed esenzioni”;

In particolare, sono state trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Nell’**articolo 24** è trasfusa la disposizione relativa al presupposto dell’imposta contenuta nell’articolo 1 del d.P.R. n. 640 del 1972.

L’**articolo 25** accoglie le previsioni relative ai soggetti d’imposta contenute nell’articolo 2 del d.P.R. n. 640 del 1972.

Nell’**articolo 26** sono inserite le disposizioni dell’articolo 3 del d.P.R. n. 640 del 1972, concernenti la base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti.

Nell’**articolo 27** è trasfusa la disposizione dell’articolo 4 del d.P.R. n. 640 del 1972 che disciplina le aliquote dell’imposta, mediante il rinvio all’apposita tariffa allegata.

L’**articolo 28** accoglie le previsioni in tema di intrattenimenti svolti per finalità di beneficenza, contenute nell’articolo 5, commi da 1 a 4, del d.P.R. n. 640 del 1972.

Nell’**articolo 29** è inserita la disposizione recata dal comma 5 dell’articolo 5 del d.P.R. n. 640 la quale prevede che restano ferme le disposizioni agevolative previste dal d.lgs. n. 460 del 1997 per le attività di intrattenimento svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione dalle ONLUS.

Nell’**articolo 30** sono trasfuse le disposizioni in tema biglietti d’ingresso venduti a prezzo ridotto per determinate categorie di spettatori o partecipanti, recate dall’articolo 20 del d.P.R. n. 640 del 1972. Al riguardo:

- il rinvio al “*decreto del Ministro per le finanze*”, per l’individuazione delle altre categorie di spettatori o di partecipanti destinatari dei biglietti a prezzo ridotto, è stato aggiornato con il rinvio a un “*provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate*”, atteso che le relative competenze nel frattempo sono state incardinate in capo alla predetta Agenzia;
- il riferimento agli “*enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l’interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze*” è stato aggiornato in ragione della circostanza che gli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell’interno ai sensi del d.lgs.CpS. n. 705 del 1947 sono attualmente gli enti a carattere nazionale di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute sempre dal Ministero dell’interno.

L’**articolo 31** accoglie le previsioni in tema di biglietti gratuiti per i grandi invalidi, contenute nell’articolo 22 del d.P.R. n. 640 del 1972. Il richiamo al “*Ministero del tesoro*”, recato dal secondo comma dell’articolo 22 del d.P.R. n. 640 del 1972, è stato aggiornato con quello al “*Ministero dell’economia e delle finanze*”.



Nell'**articolo 32** sono inserite le disposizioni dell'articolo 26 del d.P.R. n. 640 in tema di titoli di accesso gratuiti.

Nell'**articolo 33** sono trasfuse le disposizioni recate dall'articolo 27 del d.P.R. n. 640 del 1972 in tema di tessere nominative permanenti per il libero ingresso rilasciate da particolari categorie di enti. Il richiamo all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), nel frattempo soppressa, è stato attualizzato con quello al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Nell'**articolo 34** è inserita la disposizione recata dall'articolo 28 del d.P.R. n. 640 in merito alla vidimazione delle tessere gratuite. Il riferimento agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del d.P.R. n. 640 del 1972, è stato aggiornato tenendo conto della intervenuta abrogazione degli articoli 23, 24 e 25 dello stesso d.P.R. n. 640 da parte del d.lgs. n. 60 del 1999.

L'**articolo 35** accoglie le previsioni in tema di imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza, contenute nell'articolo 29 del d.P.R. n. 640 del 1972.

Nell'**articolo 36** è inserita la disposizione sul divieto di applicare sopraprezzi recata dall'articolo 31 del citato d.P.R. n. 640.

L'**articolo 37** accoglie come “*disposizioni che restano abrogate*”, le previsioni abrogative della disciplina anteriore al d.P.R. n. 640 del 1972, contenute nell'articolo 41 dello stesso d.P.R. n. 640.

L'**allegato 2** al presente testo unico, relativo all'elenco delle attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti e all'indicazione delle relative aliquote dell'imposta, è composto dalla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972.

Il **Titolo III** del testo unico raccoglie negli **articoli da 38 a 40** la normativa concernente l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta sugli aeromobili privati contenuta nell'articolo 16, commi 10-bis, 11, 12, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15-bis.1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

In particolare, nell'**articolo 38** è trasfuso l'articolo 16, comma 10-bis, del d.l. n. 201 del 2011 riguardante la disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.

L'**articolo 39** accoglie le disposizioni dell'articolo 16, commi 11, 12, 14 e 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011 in tema di imposta erariale sugli aeromobili privati. Non è stato trasfuso il comma 13 dell'articolo 16 del d.l. n. 201 del 2011 atteso che tale norma ha esaurito la propria efficacia disciplinando fattispecie risalenti all'anno 2012.

Nell'**articolo 40** sono inserite le previsioni dell'articolo 16, commi 15, 15-bis e 15-bis.1, del d.l. n. 201 del 2011, concernenti le modalità e i termini di attuazione della disciplina relativa all'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e all'imposta erariale sugli aeromobili privati, trasfusa nei precedenti articoli 38 e 39 del testo unico. Il rinvio, in caso di omesso o insufficiente pagamento delle predette imposte, alle disposizioni in tema di sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - contenuto nel comma 15-bis dell'articolo 16 del d.l. n. 201 del 2011 - è stato trasfuso come rinvio alle disposizioni del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali nell'ambito del quale sono accolte le disposizioni della normativa sanzionatoria richiamata.

Il **Titolo IV**, che si compone del solo **articolo 41**, accoglie le previsioni normative relative all'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), contenute nell'articolo 19, commi da 13 a 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Nella trasposizione del comma 17 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, il riferimento all'applicazione delle “*disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche*” è stato



aggiornato con il rinvio alle “*disposizioni previste per le imposte sui redditi*” atteso che dal 2020 tra i soggetti passivi IVIE sono ricompresi anche soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel **Titolo V** sono riportate, negli **articoli da 42 a 50**, le previsioni normative relative all'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax), contenute nell'articolo 1, commi da 491 a 497, 499 e 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Nell'**articolo 42** è trasfuso l'articolo 1, comma 491, legge n. 228 del 2012, relativo all'oggetto dell'imposta.

L'**articolo 43** riporta le disposizioni sulla determinazione dell'imposta contenute nell'articolo 1, comma 492, della legge di stabilità 2013. Ai fini della definizione delle operazioni su strumenti finanziari derivati, il riferimento “*all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (...)*” (recante “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*”), contenuto nel primo periodo citato comma 492, è stato aggiornato come riferimento “*all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (...)*” attesi l'intervenuta abrogazione del comma 3 e l'inserimento della predetta nozione nel nuovo comma 2-ter nell'articolo 1 del d.lgs. n. 58 del 1998, da parte del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129. Analogamente, ai fini della definizione delle operazioni sui valori mobiliari, il riferimento “*all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d)*” del d.lgs. n. 58 del 1998, contenuto nel primo periodo citato comma 492, è stato aggiornato come riferimento “*all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c)*” del d.lgs. n. 58 del 1998, attesa la nuova formulazione del citato comma 1-bis a seguito della sostituzione operata dal d.lgs. n. 129 del 2017.

L'**articolo 44** accoglie le disposizioni dell'articolo 1, comma 493, legge n. 228 del 2012 in tema di definizione di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. In merito a tali definizioni, il riferimento all’*“articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004”* è stato aggiornato con il riferimento all’*“articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014”*. Il rinvio alla *“lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”* è stato aggiornato con riferimento *“all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239”*.

Nell'**articolo 45** è trasfuso l'articolo 1, comma 494, legge n. 228 del 2012, relativo al debitore dell'imposta. Alla lettera b) del citato comma 494, in merito all'esclusione dall'imposta dei soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari, il richiamo alla *“direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003”* e alla *“direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004”* è stato aggiornato con il riferimento al *“regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014”*.

L'**articolo 46** riporta le disposizioni dell'articolo 1, comma 495, legge n. 228 del 2012 in tema di assoggettamento a imposta delle negoziazioni ad alta frequenza, e l'**articolo 47** accoglie le previsioni del comma 496 del medesimo articolo 1 della legge n. 228 del 2012, concernenti il debitore dell'imposta relativa alle negoziazioni ad alta frequenza.

Nell'**articolo 48** sono trasfuse le disposizioni disciplinanti la decorrenza applicativa dell'imposta sulle transazioni finanziarie, contenute nell'articolo 1, comma 497, della legge n. 228 del 2012. Non sono state trasfuse le disposizioni del secondo periodo del citato comma 497 in quanto relative alla fissazione



della misura dell'imposta per il solo anno 2013, né gli ultimi due periodi del citato comma 497 in quanto relativi a fattispecie di versamento dell'imposta attinenti al solo anno 2013.

L'**articolo 49** accoglie la previsione dell'articolo 1, comma 499, della legge n. 228 del 2012 in tema di indeducibilità dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Nell'**articolo 50** è trasfuso l'articolo 1, comma 500, della legge n. 228 del 2012, contenente il rinvio, rispettivamente, a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire le modalità di applicazione dell'imposta, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi, e a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la previsione degli adempimenti e delle modalità per l'assolvimento dell'imposta.

L'**allegato 3** al presente testo unico, relativo all'elenco delle tipologie di strumento finanziario e al valore del contratto ai fini della determinazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, è composto dalla tabella 3 allegata all'articolo 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012.

Il **Titolo VI** del testo unico, che raccoglie negli **articoli da 51 a 61** la normativa concernente abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI), è suddiviso nei seguenti **Capi**:

- **Capo I** ("*Disposizioni generali*"), nell'articolo 51;
- **Capo II** ("*Norme per gli utenti privati*"), negli articoli da 52 a 61, a sua volta suddiviso nelle seguenti Sezioni:
 - Sezione I, recante "*Misura del canone e modalità di pagamento*";
 - Sezione II, recante "*Cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati*";
 - Sezione III, recante "*Pagamento dei canoni*";
 - Sezione IV, recante "*Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico*";
 - Sezione V, recante "*Disposizioni finali*".

In particolare, sono state trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante "*Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni*" (articoli da 1 a 5 e da 25 a 27) nonché le previsioni in tema di canone RAI contenute nelle seguenti disposizioni di altri testi legislativi:

- articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
- articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- articolo 1, commi da 154 a 159, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
- articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

L'**articolo 51**, nell'ambito delle disposizioni generali, riporta le previsioni relative all'oggetto dell'imposta contenute nell'articolo 1 del r.d.l. n. 246 del 1938, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 153, della legge n. 208 del 2015.

Nell'**articolo 52**, nel contesto delle norme per gli utenti privati, sono trasfuse le disposizioni relative la misura del canone, contenute nelle seguenti fonti normative:

- articolo 2 del r.d.l. n. 246 del 1938;
- articolo 1, comma 40, della legge n. 232 del 2016;



- articolo 1, comma 19, della legge n. 213 del 2023;
- articolo 1 del d.lgs.CpS. n. 1542 del 1947.

In particolare, nel comma 1 sono sistematizzate le disposizioni che fissano la misura annua del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato. In tale contesto il primo periodo riporta la disposizione dell'articolo 2, primo comma, del r.d.l. n. 246 del 1938 con l'importo aggiornato per effetto della previsione dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 232 del 2016. Il secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 45 reca invece la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 19, della legge n. 213 del 2023, concernente la misura annua del canone per il solo anno 2024.

Nel comma 2 è trasfuso il secondo comma dell'articolo 2 del r.d.l. n. 246 del 1938 relativo al pagamento, in un'unica soluzione ovvero in due rate semestrali, del canone di abbonamento alla televisione per uso privato nelle ipotesi in cui il versamento dello stesso canone sia previsto che avvenga mediante modello F24. In tale contesto, per quanto attiene all'importo del versamento annuale si è tenuto conto dell'attuale misura fissata dal citato articolo 1, comma 40, della legge n. 232 del 2016 (indicata nel comma 1, secondo periodo), mentre, per quanto concerne gli importi in caso di versamento semestrale, in un'ottica di sistematizzazione e aggiornamento della disposizione all'attuale portata applicativa, è stata espunta l'indicazione espressa dell'importo delle rate semestrali (indicato nella misura non più attuale dal secondo comma dell'articolo 2 del r.d.l. n. 246 del 1938). A tale ultimo riguardo, si rappresenta, infatti, che nelle ipotesi di versamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato con modello F24, gli importi relativi al versamento in rate semestrali, ragguagliati agli importi annuali, sono indicati in appositi documenti di prassi e riportati in costante aggiornamento sul sito dell'Agenzia delle entrate; da ultimo, l'importo semestrale per il 2024 (ragguagliato all'importo annuale di euro 70,00 previsto per tale anno) è indicato in euro 35,73 dalla risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2024; l'importo semestrale per le altre annualità, ragguagliato all'importo annuale di euro 90,00, è pari a euro 45,94.

Nel comma 3 è riportata la disposizione del terzo comma dell'articolo 2 del r.d.l. n. 246 del 1938, relativa al rinnovo tacito dell'abbonamento. È stato espunto, nella trasposizione, il richiamo all'ipotesi di cessazione dell'uso dell'apparecchio di cui all'articolo 10 del r.d.l. n. 246 del 1938 in quanto tale ultimo articolo deve considerarsi non più attuale essendo superato dalla sopravvenuta disciplina (v. in particolare, l'articolo 1, comma 158, della legge n. 208 del 2015, trasfuso nell'articolo 55 del presente testo unico).

Al comma 4 è trasfuso il quarto comma dell'articolo 2 del r.d.l. n. 246 del 1938 relativo all'obbligo dell'abbonato che ha iniziato o rinnovato l'abbonamento per il primo semestre di pagamento anche della seconda rata semestrale.

Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 del r.d.l. n. 246 del 1938, concernenti, rispettivamente, l'ipotesi di cambio della forma di pagamento per la quale l'abbonato è stato iscritto a ruolo (commi quinto e sesto) e la validità dell'abbonamento esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel domicilio o indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione (settimo comma), non sono stati trasfusi in quanto da considerarsi disposizioni superate dalla normativa sopravvenuta e, come tali, da abrogare nelle disposizioni finali del presente testo unico.

Nel comma 5 è stato riportato l'articolo 1 del d.lgs.CpS. n. 1542 del 1947, recante la disciplina dei termini di versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato (corrisposto in semestralità anticipate e relative facoltà di versamento in rate trimestrali con maggiorazione di 1/25 dell'importo ovvero di effettuare contestualmente al pagamento di un semestre, anche quello di uguale importo del semestre successivo con conseguente riduzione pari a 1/25 della semestralità anticipata). È stato espunto il riferimento, nella descrizione delle componenti del canone, al "*sopraprezzo regolato dalle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347*", recante "*Istituzione del*



Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi”, trattandosi di richiamo non più attuale nel contesto della vigente disciplina del canone rai.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del d.lgs.CpS. n. 1542 del 1947, concernente l'arrotondamento in lire dell'ammontare della rata trimestrale o del pagamento di un anno del canone, non è stato trasfuso in quanto da considerarsi disposizioni superata in conseguenza della sopravvenuta introduzione dell'euro e delle relative nuove regole per gli arrotondamenti degli importi in tale valuta.

L'**articolo 53** accoglie la disposizione in tema di pagamento del canone per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica, recata dal terzo comma dell'articolo 3 del r.d.l. n. 246 del 1938, introdotta dall'articolo 1, comma 153, della legge n. 208 del 2015.

Non è stato trasfuso il primo comma dell'articolo 3 del r.d.r. n. 246 del 1938, che disciplina il pagamento del canone mediante contri correnti postali, atteso il superamento di tali disposizioni in base alla normativa sopravvenuta. Il secondo comma dell'articolo 3 del r.d.l. n. 246 del 1938, secondo cui la parte dei moduli di conto corrente rappresentante la ricevuta di versamento tiene luogo della licenza di abbonamento, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 4, della legge 10 novembre 1954, n. 1150.

L'**articolo 54** accoglie, nell'ordine, le previsioni degli articoli 4 e 5 del r.d.l. n. 246 del 1938 in tema di primo pagamento del canone. Nella trasposizione sono stati espunti i riferimenti agli importi in lire dei versamenti (contenuti nell'articolo 4 e alla tabella allegato A del r.d.l. n. 246 del 1938), per la definizione dei quali valgono le previsioni delle norme sopravvenute trasfuse nel presente titolo del testo unico.

Nell'**articolo 55** sono trasfuse le disposizioni dell'articolo 1, comma 158, della legge n. 208 del 2015 concernente la cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati, a norma delle quali, a decorrere dal 1° gennaio 2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento (primo periodo del citato comma 158) e restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal primo periodo dello stesso comma 158.

L'**articolo 56** accoglie le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del r.d.l. n. 246 del 1938 in tema di riscossione e versamento dei canoni di abbonamento per uso privato. Nella trasposizione del secondo comma dell'articolo 25 del r.d.l. n. 246 del 1938, in merito al versamento dei canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze, i riferimenti ai “*conti correnti intestati all'Ufficio del Registro e previsti dal precedente art. 3*” (per gli utenti iscritti a ruolo) e al “*conto corrente intestato al Primo Ufficio Bollo di Torino*” (per gli utenti non iscritti a ruolo) sono stati aggiornati in base alla vigente normativa con il riferimento al versamento secondo le modalità di cui all'articolo 53 del presente testo unico (nel quale è stato trasfuso l'articolo 3 del r.d.l. n. 246 del 1938 in tema di pagamento del canone). Nella trasposizione del terzo comma dell'articolo 25 del r.d.l. n. 246 del 1938, in merito all'esazione coattiva, mantenendo inalterato il vigente ambito applicativo delle relative previsioni, sono state operate alcune attualizzazioni ai sopravvenuti mutamenti normativi.

Non è stato trasfuso il primo comma dell'articolo 25 del r.d.l. n. 246 del 1938, concernente il versamento diretto in contanti di soprattasse e pene pecuniarie, atteso che la relativa disposizione deve considerarsi, in base al contesto normativo attualmente vigente, non più attuale.

Nell'**articolo 57** sono trasfuse le disposizioni dell'articolo 26 del r.d.l. n. 246 del 1938 in materia di privilegio con riferimento ai crediti per il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari. Il citato articolo 26 del r.d.l. n. 246 del 1938 contiene rinvii agli articoli del codice civile del 1865 in tema di privilegi. Si sono attualizzati tali rinvii alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 2758 (privilegio



speciale dello stato per crediti per tributi indiretti) e dell'articolo 2752 (privilegio generale dello stato per crediti per tributi diretti e IVA) del codice civile del 1942.

L'**articolo 58** riporta le previsioni dell'articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quinto, del r.d.l. n. 246 del 1938, relative all'abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico. Il riferimento alle "*penalità previste dall'art. 19*" dello stesso r.d.l. n. 246 del 1938, previsto per chi effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento, è stato trasfuso, nel comma 3, attualizzandolo al mutato contesto normativo, con il rinvio alle "*sanzioni*" previste dal corrispondente articolo del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, nel quale è stato trasfuso l'articolo 19 del r.d.l. n. 246 del 1938.

Il quarto comma dell'articolo 27 del r.d.l. n. 246 del 1938 non è stato trasfuso in quanto contenente una disposizione sulla riscossione dei canoni speciali di cui allo stesso articolo 27 da considerarsi superata dalla disciplina normativa sopravvenuta.

Nell'**articolo 59**, inserito nell'ambito delle "*Disposizioni finali*" della Sezione V, è stato trasfuso l'articolo 38, comma 8, del d.l. n. 78 del 2010 in tema di addebito del canone RAI sulla pensione.

L'**articolo 60** accoglie le previsioni recante dall'articolo 17 del d.l. n. 201 del 2011 in materia di indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'abbonamento radiotelevisivo speciale.

Nell'**articolo 61** sono trasfuse, infine, le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 154 a 157 e 159, della legge n. 208 del 2015.

In particolare, al comma 1, che accoglie la disposizione del comma 154 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il riferimento al "Ministro dello sviluppo economico" è stato attualizzato con quello al "*Ministro delle imprese e del made in Italy*".

Nel comma 2, nel quale è trasfusa la disposizione del comma 155 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il rinvio alle "*sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni*" è stato inserito come rinvio alle corrispondenti disposizioni del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.

Al comma 3, in cui è trasposto il comma 156 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 relativo all'autorizzazione allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni, sono state operate alcune modifiche meramente compilative volte ad attualizzare il testo normativo al vigente ambito applicativo delle relative previsioni. Il riferimento, contenuto ai commi 1 e 3, relativo all'Autorità per l'energia elettrica è stato attualizzato con quello all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente.

Nei commi 4 e 5, infine, sono trasposte le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015.

Nel **Titolo VII** sono riportate, negli **articoli da 62 a 82**, le previsioni normative relative all'imposta sui servizi digitali, contenute nell'articolo 1, commi da 35 a 43, 44-bis, e da 46 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

L'**articolo 62** accoglie la disposizione dell'articolo 1, comma 35, della legge n. 145 del 2018, che istituisce l'imposta sui servizi digitali.

Nell'**articolo 63** è trasfuso l'articolo 1, comma 35-bis, della legge n. 145 del 2018, concernente l'ambito di applicazione dell'imposta, che si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi normativamente individuati, realizzati dai soggetti passivi, nel corso dell'anno solare.

Nell'**articolo 64** è trasposta la disposizione recata dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 145 del 2018, che individua i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali.

All'**articolo 65** sono inserite le previsioni dell'articolo 1, comma 37, della legge n. 145 del 2018, concernenti l'individuazione dei servizi dalla fornitura dei quali derivano i ricavi su cui si applica l'imposta.



Nell'**articolo 66** è trasfuso l'articolo 1, comma 37-bis, della legge n. 145 del 2018 che reca l'elencazione delle fattispecie che non si considerano servizi digitali ai fini dell'applicazione dell'imposta.

L'**articolo 67** accoglie la disposizione dell'articolo 1, comma 38, della legge n. 145 del 2018, concernente i ricavi non tassabili in quanto derivanti dai servizi digitali resi a soggetti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

L'**articolo 68** reca le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 39, della legge n. 145 del 2018, secondo la quale i ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

All'**articolo 69** è riportata la disciplina recata dall'articolo 1, comma 39-bis, della legge n. 145 del 2018, dei corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi. Tale fattispecie è elencata nell'articolo 1, comma 37, lettera b), della legge n. 145 del 2018, trasfuso nell'articolo 65 del presente testo unico.

Nell'**articolo 70** è contenuta la disposizione dell'articolo 1, comma 39-ter, della legge n. 145 del 2018, concernente servizi non considerati ai fini dell'imposta, vale a dire i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite. Il richiamo, ai fini dell'individuazione dei prodotti soggetti ad accisa, all'*“articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE”*, è stato aggiornato con il richiamo all'*“articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise”*.

L'**articolo 71** reca le previsioni dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 145 del 2018 disciplinanti il periodo d'imposta e i ricavi tassabili.

L'**articolo 72** accoglie la disposizione dell'articolo 1, comma 40-bis, della legge n. 145 del 2018, relativa alla localizzazione del dispositivo.

Nell'**articolo 73** è trasfuso l'articolo 1, comma 40-ter, della legge n. 145 del 2018, concernente la disciplina della territorialità.

Nell'**articolo 74** è trasposta la disposizione dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 145 del 2018, relativa all'aliquota dell'imposta sui servizi digitali.

L'**articolo 75** accoglie le disposizioni dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 145 del 2018, in tema di adempimenti dichiarativi e versamenti.

L'**articolo 76** contiene le previsioni dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 145 del 2018 in materia di identificazione.

All'**articolo 77** sono trasfuse le disposizioni dell'articolo 1, comma 44-bis, della legge n. 145 del 2018 in tema di adempimenti contabili.

L'**articolo 78** riporta la previsione dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 145 del 2018, la quale rinvia a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

L'**articolo 79** accoglie il disposto dell'articolo 1, comma 47, della legge n. 145 del 2018, relativo alla decorrenza applicativa della disciplina dell'imposta sui servizi digitali.

Nell'**articolo 80** è trasfuso l'articolo 1, comma 48, della legge n. 145 del 2018, disciplinante i profili di copertura finanziaria, secondo cui dall'attuazione della disciplina dell'imposta sui servizi digitali non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate



provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nell'**articolo 81** è inserita la disposizione dell'articolo 1, comma 49, della legge n. 145 del 2018, la quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali e che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

L'**articolo 82** accoglie l'articolo 1, commi 49-bis e 50, della legge n. 145 del 2018, i quali prevedono, rispettivamente, che le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali sono abrogate dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale e che sono abrogati i commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplinanti la pregressa imposta sulle transazioni digitali.

Il **Titolo VIII** del testo unico raccoglie negli **articoli da 83 a 91**, la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative.

In particolare, sono state trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante "*Disciplina delle tasse sulle concessioni governative*" (articoli da 1 a 6, 8, 13-bis e 14), nonché le previsioni contenute nell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

L'**articolo 83** accoglie la disposizione contenuta nell'articolo 1 del d.P.R. n. 641 del 1972 concernente l'oggetto delle tasse sulle concessioni governative. La disposizione rinvia ai provvedimenti amministrativi e agli altri atti elencati nella tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, ora allegato 4 del presente testo unico, nonché alla misura e ai modi indicati nella tariffa stessa.

Nell'**articolo 84** è stato trasfuso l'articolo 2 del d.P.R. n. 641 del 1972 nel quale è contenuta la disciplina del momento di riscossione delle tasse sulle concessioni governative.

Nell'**articolo 85** sono inserite le previsioni dell'articolo 3 del d.P.R. n. 641 del 1972 e dell'articolo 7, comma 2, del citato d.l. n. 7 del 2005, in tema di modalità di pagamento delle tasse.

La disposizione della lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del d.P.R. n. 641 del 1972, relativa alle modalità di pagamento ordinario, è stata aggiornata alla normativa vigente. In particolare, il riferimento alla modalità "*con pagamento diretto all'Ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato*" è stato sostituito con quello alla modalità "*con versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate*" in quanto non è più previsto il pagamento diretto all'Ufficio, ma tramite versamento in conto corrente postale o, dal 1° gennaio 2020 (ai sensi dell'articolo 17 c.2 lettera h-sexies) del d.lgs. n. 241 del 1997), con modello di pagamento F24.

La disposizione della lettera b-bis) del primo comma dell'articolo 3 del d.P.R. n. 641 del 1972, introdotta dall'articolo 3, comma 144, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativa al pagamento mediante gli "*altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa*", è stata trasfusa nella lettera c) del comma 1, restandone immutato il tenore letterale.

La previsione, contenuta nel terzo comma dell'articolo 3 del d.P.R. n. 641 del 1972, relativa alla possibilità di variare con decreto ministeriale il modo di pagamento stabilito dalla tariffa, è stata aggiornata con il riferimento a un "*provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate*".



La disposizione del comma 2 dell'articolo 7 del d.l. n. 7 del 2005, secondo cui *“Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni.”* è stata trasfusa nel comma 4 aggiornando il richiamo all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del d.P.R. n. 642 del 1972, in quanto non più attuale.

L'**articolo 86**, in tema di ufficio competente presso cui effettuare il versamento in modo ordinario delle tasse sulle concessioni governative, riporta la disposizione dell'articolo 4 del d.P.R. n. 641 del 1972, attualizzando il riferimento all'*“Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio competente”* con quello all'*“Ufficio dell'Agenzia delle entrate”*.

Nell'**articolo 87** sono accolte le disposizioni dell'articolo 5 del d.P.R. n. 641 del 1971 concernenti la disciplina delle “marche” con le quali è, nei casi normativamente previsti, ammesso il pagamento delle tasse sulle concessioni governative.

Nell'**articolo 88** trova collocazione la disposizione dell'articolo 6 del d.P.R. n. 641 del 1972, relativa alle ipotesi di prenotazione a debito delle tasse sulle concessioni governative. Il riferimento all'*“Amministrazione del fondo per il culto”* è stato aggiornato con quello al *“Fondo edifici di culto”*.

All'**articolo 89** è riportata la disposizione dell'articolo 8 del d.P.R. n. 641 del 1972 disciplinante gli effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni governative.

Nell'**articolo 90**, per quanto attiene alle esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, è trasfuso l'articolo 13-bis del d.P.R. n. 641 del 1972. Nel comma 2 è stato trasfuso il comma 1-bis del citato articolo 13-bis del d.P.R. n. 641, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, relativo all'esenzione per gli atti costitutivi, gli statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

L'**articolo 91** accoglie la disposizione del terzo comma dell'articolo 14 del d.P.R. n. 641 del 1972, secondo cui *“Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso”*. Non sono stati trasfusi i commi primo e secondo dell'articolo 14 del d.P.R. n. 641 del 1972 in quanto contenenti norme di carattere transitorio non più attuali.

Nell'**allegato 4** al presente testo unico è trasfusa la tariffa relativa alle tasse sulle concessioni governative allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, come modificata da successivi interventi normativi intervenuti nel corso del tempo.

Nel preambolo nella tariffa, il riferimento al pagamento delle tasse sulle concessioni governative mediante versamento sul conto corrente postale intestato a *“Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma”*, è stato aggiornato con il riferimento all'intestazione all'*“Agenzia delle Entrate - tassa di concessione governativa”*.

Sono stati aggiornati all'euro gli importi indicati in lire.

Alla nota 7 dell'articolo 11 della tariffa, il riferimento alla “sopratassa” va inteso, con effetto dal 1° aprile 1998, alla sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 26, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

L'articolo 15 della tariffa accoglie la trasposizione dell'articolo 22 della tariffa sulle concessioni governative allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.



Il **Titolo IX** del testo unico raccoglie negli **articoli da 92 a 98** la normativa concernente i tributi e i diritti speciali disciplinati dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 (recante “*Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato*”). In tale Titolo IX sono state trasfuse, sempre in tema di tributi e diritti speciali, le previsioni contenute nelle seguenti disposizioni di altri testi legislativi:

- l'articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228 (“*Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga*”);
- l'articolo 7, commi primo e secondo, della legge 13 luglio 1984, n. 302;
- l'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

Nell'ambito degli articoli del presente testo unico in cui sono state trasfuse disposizioni che richiamano la tabella A (“*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze*”), la tabella B (“*Tributi speciali per i servizi resi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità*”), la tabella C (“*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della pubblica istruzione (Personale della segreteria degli Istituti e delle Scuole statali d'arte)*”), la tabella D (“*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)*”), la tabella E (“*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri (Personale della Direzione Generale dell'Emigrazione)*”) e la tabella F (“*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*”) allegate alla citato d.l. n. 533 del 1954, i predetti richiami sono stati sostituiti con quelli all'allegato 5, suddiviso nelle tabelle A, B, C, D, E e F.

Nell'**articolo 92** sono trasfuse le previsioni dell'articolo 1, primo comma, del d.l. n. 533 del 1954, il quale prevede che tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono soppressi, a eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate allo stesso d.l. n. 533 del 1954 (tabelle trasfuse nell'allegato 5). Non sono trasfusi i commi secondo e terzo dell'articolo 1 del d.l. n. 533 del 1954 in quanto contenenti disposizioni non più attuali in merito alla ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V e 1, titolo X, dell'allegato F della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni. La legge n. 575 del 1951, infatti, è stata abrogata dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

L'**articolo 93** accoglie la disposizione dell'articolo 2 del d.l. n. 533 del 1954 in tema di denominazione come “tributi speciali” di tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo 1 dello stesso d.l. n. 533 del 1954 sono mantenuti in vigore. La disposizione disciplina anche il versamento dei tributi speciali. A tale ultimo riguardo, il riferimento alla loro riscossione “*in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione «Tributi speciali, diritti e compensi»*” è stato aggiornato con quello agli “*appositi capitoli del bilancio dello Stato*”.

L'**articolo 94** riporta la previsione dell'articolo 6 del d.l. n. 533 del 1954 in tema di esclusione dall'applicazione delle disposizioni sui tributi speciali del personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.

Nell'**articolo 95** è trasfusa, come previsione confermativa dell'avvenuta abrogazione, la disposizione dell'articolo 9 del d.l. n. 533 del 1954 che ha previsto l'abrogazione della legge 27 dicembre 1953, n. 948 (“*Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti*”), e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quello del d.l. n. 533 del 1954.

Nell'**articolo 96** è trasposto l'articolo unico della legge n. 228 del 1954 in tema di esenzione a favore delle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni ed Enti di beneficenza “*dal pagamento dei*



diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga". Considerata l'abrogazione della legge n. 575 del 1951 (recante "*Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e dalla Corte dei conti*") da parte del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, nel testo della disposizione trasfusa, del quale è restato immutato l'ambito applicativo, è stata aggiornata la locuzione che fa riferimento ai "*diritti e compensi*" (in quanto ridenominati "*tributi speciali*" dall'articolo 2 della legge n. 533 del 1954, trasfuso nell'articolo 93 del presente testo unico) atualizzando anche il riferimento ai tributi speciali "*di cui all'allegato 5 Tabella A*" del testo unico.

L'**articolo 97** accoglie le disposizioni dell'articolo 7, primo e secondo comma, della legge n. 302 del 1984 relative al raddoppio delle tariffe di cui alla tabella B allegata al d.l. n. 533 del 1954 (trasfusa come tabella B nell'allegato 5 al presente testo unico) per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna.

Nell'**articolo 98** è trasfusa la disposizione dell'articolo 10, comma 14, del d.l. n. 323 del 1996, concernente la riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali. Il testo della disposizione è stato atualizzato con il riferimento alla disciplina recata dall'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

L'**allegato 5**, relativo ai tributi e diritti speciali, è composto delle seguenti tabelle A, B, C, D, E e F (corrispondenti alle tabelle allegare al d.l. n. 533 del 1954):

- tabella A ("*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero dell'Economia e delle finanze*");
- tabella B ("*Tributi speciali per i servizi resi dal Ministero della salute*");
- tabella C ("*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero dell'Istruzione e del merito (Personale della segreteria degli Istituti e delle Scuole statali d'arte)*");
- tabella D ("*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)*");
- tabella E ("*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Personale della Direzione Generale dell'Emigrazione)*");
- tabella F ("*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle Imprese e del made in Italy*").

Come chiarito in via generale nella parte introduttiva della presente relazione, gli allegati annessi agli atti normativi concernenti tributi erariali minori ricondotti nel presente testo unico sono trasposti lasciando invariato il dato testuale delle relative vigenti previsioni, senza operare alcuna atualizzazione, con le uniche eccezioni dell'aggiornamento all'euro degli importi espressi in lire e dell'adequamento di alcuni richiami normativi.

Nell'ambito della Tabella A si segnala che, al numero 7 del Titolo II, relativo al "*Diritto per la riscossione dei contributi, onorari complementari ed altre competenze per conto di associazioni, enti ed istituti*", la conversione in euro non determina un dovuto in tale valuta.

Ai fini dell'atualizzazione dell'ambito applicativo delle previsioni della tabella B, le cui disposizioni non sono state modificate in sede di trasposizione nel testo unico, occorre tenere presente che:

- per talune ipotesi riconducibili nel novero delle fattispecie elencate in tale tabella, l'articolo 7, primo e secondo comma, della legge n. 302 del 1984 (trasfusi nell'articolo 97 del presente testo unico) ha previsto il raddoppio del tributo speciale;
- l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità è stato soppresso dalla legge 13 maggio 1958, n. 296 e sostituito con il Ministero della sanità, ora Ministero della salute.



La tabella D è stata trasfusa nella versione risultante dalla sostituzione disposta dall'articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

Il **Titolo X** contiene le disposizioni finali.

In particolare, il comma 1 dell'**articolo 99** reca l'elenco delle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel *corpus* del testo unico ovvero in quanto non sono state trasfuse nel testo unico avendo esaurito la loro portata applicativa o essendo state superate dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Il comma 2 reca una previsione di chiusura e di coordinamento in base alla quale i riferimenti contenuti, nelle norme vigenti, alle disposizioni abrogate dal comma 1 dell'articolo 99 del presente testo unico si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente testo unico.

L'**articolo 100**, infine, prevede che le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2026.



TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI

RELAZIONE TECNICA

La proposta di testo unico ha carattere compilativo e pertanto, non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore tributi erariali minori.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: schema di Decreto legislativo, recante “*Testo unico dei tributi erariali minori*”.

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze

Referente ATN: Ufficio legislativo-finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L’intervento si colloca tra le misure attuative della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”; riforma che rappresenta una delle priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e contribuire alla sua ripresa economica e sociale.

Il provvedimento *de quo* è stato disposto in attuazione dell’articolo 21, comma 1, della citata legge n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il presente schema di decreto legislativo reca, quindi, il testo unico dei tributi erariali minori, ossia dei tributi erariali diversi da quelli la cui disciplina è trasfusa in altri testi unici attuativi della predetta delega (*i.e.* imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati; imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE); imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax); abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAD); imposta sui servizi digitali; tasse sulle concessioni governative; dei tributi e diritti speciali).

Il provvedimento è coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale vigente è composto dalle seguenti normative di riferimento:

- **imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi:** legge 29 ottobre 1961, n. 1216 con gli allegati A, B e C, nonché altre previsioni in tema di assicurazioni contenute nelle disposizioni di altri testi legislativi successivi (articolo 21, sesto comma della legge 25 maggio 1970, n. 364; articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53; articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);

- **imposta sugli intrattenimenti:** decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 con la Tabella allegata;
- **imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta sugli aeromobili privati:** articolo 16, commi 10-*bis*, 11, 12, 14, 14-*bis*, 15, 15-*bis* e 15-*bis*.1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- **l'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE):** articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come da ultimo modificato dalla legge n. 213/2023;
- **imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax):** articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In particolare, tali disposizioni hanno introdotto nell'ordinamento l'imposta sulle transazioni finanziarie, assoggettando a tassazione i trasferimenti della proprietà di azioni emesse da società residenti (comma 491), le operazioni su strumenti finanziari derivati aventi come sottostante prevalente i predetti titoli partecipativi (comma 492), nonché le cc.dd. operazioni ad alta frequenza poste in essere nei mercati finanziari italiani (comma 495);
- **abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI):** regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante “*Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni*” (articoli da 1 a 5 e da 25 a 27), nonché altre previsioni in tema di canone RAI contenute nelle disposizioni di altri testi legislativi successivi (articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542; articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122; articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; articolo 1, commi da 154 a 159, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017); articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213);
- **imposta sui servizi digitali:** articolo 1, commi da 35 a 43, 44-*bis*, e da 46 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- **tasse sulle concessioni governative:** decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 con la Tariffa allegata, e articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- **tributi e diritti speciali:** decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, con le Tabelle allegate, nonché altre disposizioni successive intervenute in materia (legge 15 maggio 1954, n. 228; articolo 7, commi primo e secondo, della legge 13 luglio 1984, n. 302; articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

In coerenza con un approccio compilativo, le disposizioni vigenti sopra richiamate sono state trasfuse nel provvedimento *de quo* senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame. Quanto alle tabelle e tariffe allegate agli atti normativi concernenti tributi erariali minori, si è proceduto lasciando invariato il dato testuale delle relative vigenti previsioni, senza operare alcuna attualizzazione, con le uniche eccezioni dell'aggiornamento all'euro degli importi espressi in lire e dell'adeguamento di alcuni richiami normativi.

Dal punto di vista della tecnica di redazione il testo unico prevede la sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto. Segnatamente, sono state trasfuse le disposizioni

normative relative alla disciplina sostanziale dei singoli tributi erariali minori; la disciplina relativa a profili di accertamento e sanzioni è stata trasfusa, per settore d'ambito, negli altri rispettivi testi unici compilativi attuativi della delega.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) e del rispetto del principio del pareggio del bilancio (art. 81), nonché sotto il profilo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) e del rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. Gli interventi sono pienamente compatibili con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA – approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024 ed attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti - interviene, per quanto di interesse per il presente testo unico, sulla disciplina dei tributi speciali.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, l'intervento è coerente con l'obiettivo: semplificazione della legislazione del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU).

La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano allo stato attuale procedure di infrazione da parte della Commissione europea sugli aspetti caratterizzanti il decreto in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea né giudizi pendenti innanzi alla stessa sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti dinanzi alla stessa nelle medesime o analoghe materie.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state utilizzate e/o introdotte nuove definizioni normative che non siano già appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti, anche con riferimento alle successive modificazioni ed integrazioni dei medesimi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non vi è stato ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non risultano effetti abrogativi impliciti. Il provvedimento dispone all'articolo 99 l'abrogazione espressa di alcune disposizioni. Si tratta di disposizioni il cui contenuto è ripreso nel *corpus* del testo unico o che non sono state trasfuse nel testo unico, avendo esaurito la loro portata applicativa, o perché superate dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non presenta tali disposizioni.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, ad eccezione dell'articolo 1, comma 6, della stessa legge n. 111 del 2023 che prevede l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi/correttivi.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nella predisposizione del decreto legislativo in esame sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, non ritenendosi necessarie specifiche elaborazioni statistiche, anche in considerazione del carattere compilativo del presente testo unico. Pertanto, non è stato necessario commissionare all'ISTAT elaborazioni statistiche *ad hoc*, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore dei tributi erariali minori alla quale non risultano ascrivibili effetti finanziari.